



Medaglia d'oro al merito civile

COMUNE DI VENZONE

Provincia di Udine

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI PUNTUALE CORRISPETTIVA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 03/06/2022

DEFINIZIONI

1. **ARERA:** Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente
2. **Carta della Qualità:** documento, redatto in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati gli obblighi e i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e Gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
3. **Dati catastali:** dati identificativi dell'immobile che permettono l'abbinamento univoco tra lo stesso e il soggetto occupante, la cui indicazione è resa obbligatoria dalla normativa vigente.
4. **ETC:** Ente Territorialmente Competente.
5. **Gestore:** è il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, individuato nell'azienda A&T 2000 S.p.A.
6. **Rifiuti urbani:** così come definiti dall'art. 183 del D.Lgs. 152/2006 e succ. mod. e int.
7. **TQRIF:** documento emanato da ARERA sulla Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani.
8. **Tariffa puntuale corrispettiva:** tariffazione basata sulla ripartizione del costo del servizio rifiuti tra le utenze tenute al suo finanziamento mediante la misurazione della quantità di rifiuti conferiti.
9. **TITR:** documento emanato da ARERA su "Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti".
10. **Utente:** persona fisica o giuridica che occupa, possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze; (Decreto 20 aprile 2017).
11. **Utenza:** unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani, a qualsiasi titolo, riferibili ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un "utente" (Decreto 20 aprile 2017).
12. **Utenza domestica:** utenza adibita o destinata a civile abitazione e relative pertinenze.
13. **Utenza non domestica:** utenza diversa rispetto al comma precedente, comprendente le superfici destinate ad attività commerciali, artigianali, industriali, professionali, associazioni, parrocchie, comunità, enti e le attività economiche in genere.
14. **Volumetria minima:** quantità minima annuale di rifiuti misurata in termini di volume e attribuita comunque all'utenza.
15. **Volumetria ulteriore:** quantità annuale eccedente di rifiuto rispetto alla volumetria minima.

SOMMARIO

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.....pg 5

Art. 2 - Istituzione della Tari puntuale corrispettiva.....pg 5

CAPO II – DETERMINAZIONE DELLA TARI PUNTUALE CORRISPETTIVA

Art. 3 - Costi e modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti.....pg 5

Art. 4 - Piano economico finanziario e relazione di accompagnamento.....pg 5

Art. 5 - Presupposto e ambito di applicazione della Tari puntuale corrispettiva.....pg 6

Art. 6 - Obbligazione tariffaria.....pg 6

Art. 7 - Determinazione della Tari puntuale corrispettiva.....pg 7

Art. 8 - Categorie d'utenza e loro classificazione.....pg 8

CAPO III – APPLICAZIONE DELLA TARI PUNTUALE CORRISPETTIVA

Art. 9 - Soggetti passivi.....pg 9

Art. 10 - Locali e aree oggetto della Tari puntuale corrispettiva.....pg 10

Art. 11 - Superficie di riferimento per la definizione delle fasce dimensionali.....pg 10

Art. 12 - Esclusione oggettiva dalla Tari puntuale corrispettiva.....pg 11

Art. 13 - Agevolazioni e Riduzioni - Variazioni componenti per la determinazione della Tari puntuale corrispettiva..... pg 12

Art. 14 - Condizioni di esenzione o riduzione totale o parziale diretta della Tariffa, con sostituzione, nel pagamento al Gestore, da parte del Comune.....pg 13

Art. 15 - Tariffa giornaliera.....pg 13

Art. 16 - Manifestazioni ed eventi.....pg 14

CAPO IV - COMUNICAZIONE - CONTROLLO - RISCOSSIONE

Art. 17 – Comunicazioni.....pg 14

Art. 17 bis - Comunicazione di fruizione del servizio da parte delle utenze non domestiche...pg 15

Art. 18 - Attività di controllo.....pg 16

Art. 19 - Fatturazione e Riscossione ordinaria.....	pg 17
Art. 19 bis - Riscossione coattiva con avviso di accertamento esecutivo e ingiunzioni fiscali emesse dal 1.1.2020.....	pg 17
Art. 19 ter - Dilazioni di pagamento.....	pg 18
Art. 19 quater- Rimborsi e importo minimo di fatturazione e riscossione.....	pg 19
Art. 20 – Maggiorazioni.....	pg 19
Art. 21 – Contenzioso.....	pg 20
Art. 22 – Autotutela.....	pg 20
Art. 23 – Referente.....	pg 20
Art. 24 - Tutela dei dati personali.....	pg 21
 CAPO V – NORME TRANSITORIE E FINALI	
Art. 25 - Norme transitorie e disposizioni finali.....	pg 21
Art. 26 - Entrata in vigore e norme di rinvio.....	pg 21

PRESENTAZIONE

La Tari puntuale corrispettiva viene applicata nel Comune di Venzone dal 01 gennaio 2015.

I valori della Tariffa sono definiti per ciascun anno, con deliberazione del Consiglio Comunale e hanno decorrenza a partire dal 1° gennaio.

La gestione della Tariffa è stata affidata dall'Amministrazione Comunale al Gestore, a seguito di affidamento deliberato con provvedimento consiliare n. 29 del 21 luglio 2014.

Il presente regolamento contiene tutte le modalità di applicazione della Tari puntuale corrispettiva per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e vuole rappresentare lo strumento di coordinamento nel nuovo rapporto che si instaurerà tra il cittadino-utente e il gestore del servizio stesso.

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione, per quanto concerne la componente relativa alla quota rifiuti della Tari puntuale corrispettiva prevista dall'articolo 1, comma 639 – 668 della Legge nr. 147 del 27 dicembre 2013 in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione e gestione anche considerando il Dm Amb. 20 aprile 2017, nonché le forme e le misure risarcitorie nei casi di inosservanza delle norme qui riportate e secondo quanto previsto dalla Regolazione della Qualità del servizio di Gestione dei rifiuti urbani; il presente Regolamento disciplina altresì i rapporti tra l'utente fruitore del servizio il Gestore e l'Amministrazione comunale.

Art. 2 - Istituzione della Tari puntuale corrispettiva

1. È istituita la Tari puntuale corrispettiva per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in ottemperanza delle disposizioni regolatorie, assicurando la gestione secondo principi di equità, economicità, funzionalità e trasparenza.

2. La Tariffa viene determinata per ogni singola categoria d'utenza, in ottemperanza a quanto deliberato dall'Autorità di Regolazione per Energia e Reti e Ambiente (ARERA) sulla base del piano economico finanziario (PEF) predisposto dal gestore e validato dall'Autorità Unica per i Servizi e i Rifiuti (AUSIR).

CAPO II – DETERMINAZIONE DELLA TARI PUNTUALE CORRISPETTIVA

Art. 3 - Costi e modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti

1. Il Gestore provvede ad effettuare tutte le operazioni necessarie a garantire un'efficiente gestione del ciclo integrato dei rifiuti nelle sue diverse fasi di conferimento, raccolta, trasporto, trattamento, stoccaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti, nel rispetto delle limitazioni prescritte dalle leggi di settore e dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani adottato dall'Amministrazione Comunale.

2. Il servizio è attivato, con caratteristiche di universalità e inderogabilità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte dal sopraccitato regolamento tecnico di cui al comma 1.

3. Il servizio è orientato al conseguimento degli obiettivi di riciclo e recupero di materiali ed alla commisurazione delle frazioni di rifiuti urbani.

4. Il costo complessivo del servizio per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti viene coperto integralmente dall'applicazione della Tari puntuale corrispettiva nei confronti degli utenti finali.

Art. 4 – Piano economico finanziario e relazione di accompagnamento

1. L'individuazione del costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti e, conseguentemente, la determinazione della Tariffa, avvengono ogni anno sulla base della redazione di un apposito piano economico finanziario (PEF) degli interventi relativi al servizio di cui trattasi, tenuto conto delle disposizioni regolatorie delle Autorità competenti in materia
2. PEF redatto dal Gestore e accompagnato da una relazione esplicativa, viene validato dall'Ente Territorialmente Competente.
3. Sulla base del PEF e della relazione di accompagnamento, l'Amministrazione comunale provvede alla definizione delle scelte di politica tariffaria, del metodo di calcolo e di attribuzione della Tariffa ad ogni utenza, domestica e non, delle modalità di gestione e delle agevolazioni e delle riduzioni tariffarie.

Art. 5 - Presupposto e ambito di applicazione della Tari puntuale corrispettiva

1. La Tari puntuale corrispettiva è dovuta per l'occupazione, conduzione, detenzione, possesso, proprietà di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, che possono produrre rifiuti urbani, di cui all'art. 183 del D. Lgs. 03/04/2006 n° 152, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito e attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal contratto di servizio tra ETC (Ente Territorialmente Competente) ed il Gestore e dal *Regolamento Comunale di gestione dei rifiuti* e suoi allegati tecnici.
2. La mancata utilizzazione del servizio, nonché il mancato ritiro dell'attrezzatura per la raccolta dei rifiuti non comportano alcun esonero o riduzione della tariffa che viene comunque applicata per la presenza dei presupposti.
3. Sono escluse dal pagamento della Tariffa, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 6 - Obbligazione tariffaria

1. La Tariffa è commisurata ad anno solare e/o a frazione di esso cui corrisponde un'autonoma obbligazione da parte dell'occupante o detentore o conduttore o possessore dei locali e aree scoperte.
2. L'obbligazione decorre dalla data in cui ha avuto inizio l'occupazione, detenzione, conduzione, possesso o proprietà dei locali e aree e persiste sino alla cessazione degli stessi purché regolarmente comunicata ai sensi dell'art.17.
3. L'utente ha l'obbligo di comunicare tutti gli elementi incidenti la definizione della Tariffa, e questi, debitamente sottoscritti, assumono valore di accertamento di inizio, cessazione e/o variazione.
4. Le comunicazioni di inizio, variazione e cessazione devono pervenire al Gestore entro i termini previsti dall'art. 17: in difetto viene applicata la maggiorazione di cui all'art. 20.
5. Per le sole variazioni riguardanti la composizione dello stato di famiglia, direttamente desumibili dalle comunicazioni effettuate telematicamente dall'Anagrafe comunale al Gestore, non saranno necessari adempimenti a carico degli utenti.
6. Le richieste di variazione che comportano una riduzione dell'importo della tariffa producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione, se la relativa richiesta è presentata entro i termini indicati, o dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che

comportano un incremento dell'importo della tariffa producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

7. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione e la relativa richiesta è presentata entro i termini indicati, o dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine, tranne nei casi in cui venga dimostrata dall'interessato la doppia iscrizione per il medesimo immobile, o presentata documentazione comprovante la chiusura di tutte le utenze e/o risoluzione del contratto di locazione o atto di vendita. Nel caso in cui detta comunicazione dovesse pervenire in ritardo sarà dovuta la maggiorazione di cui all'art. 20.

8. La cessazione dell'utenza sottintende la restituzione di tutti i contenitori a suo tempo forniti, previo idoneo lavaggio, fatto salvo il caso di trasferimento in altro Comune gestito dal Gestore per il quale lo stesso effettua lo sportello all'utente e sia attivo il medesimo modello di raccolta. Nel caso di mancata restituzione e/o restituzione dei contenitori non puliti, verrà applicata la maggiorazione prevista all'art. 20. La restituzione dei contenitori con un codice identificativo diverso da quello risultante dalle banche dati del Gestore è permessa, nel caso in cui risulti impossibile rintracciare l'utenza alla quale siano effettivamente in uso tali contenitori o sia impossibile effettuare lo scambio degli stessi.

Art. 7 - Determinazione della Tari puntuale corrispettiva

1. I valori, per singola categoria, le volumetrie minime e tutti gli elementi di addebito della Tariffa, sono definiti con decorrenza annuale, dal 1° gennaio di ogni esercizio, se non diversamente stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale in sede di approvazione delle tariffe e secondo l'iter regolatorio e fatte salve le diverse disposizioni legislative.

2. La Tariffa dovuta annualmente dalle utenze è determinata in modo da garantire la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

3. In base al modello gestionale ed organizzativo per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti adottato ed al relativo modello di calcolo, la superficie non rientra direttamente nel calcolo della Tari puntuale corrispettiva se non per una corretta collocazione delle utenze non domestiche, rispetto alla potenzialità di produzione dei rifiuti, in fasce dimensionali definite.

4. La Tari puntuale corrispettiva è composta da:

a) quota fissa determinata in funzione dei componenti essenziali del costo del servizio con particolare riferimento ai costi di investimento e relativi ammortamenti;

b) quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità di erogazione del servizio e all'entità dei costi di gestione.

5. Determinazione della Tari puntuale corrispettiva: utenze domestiche

a) componente fissa dovuta per le unità abitative e sue pertinenze esistenti sul territorio comunale;

b) componente variabile riferita a:

1 - componente determinata in funzione del numero degli occupanti l'abitazione, tenuto conto della potenzialità di produzione delle frazioni differenziate per nucleo familiare; tale componente partecipa alla copertura dei costi afferenti le tipologie di rifiuti differenziati;

2 - volumetria minima per il conferimento del secco residuo determinata in funzione dei sacchi assegnati alla totalità delle utenze; i predetti volumi trovano applicazione anche alle utenze eventualmente sprovviste degli appositi sacchetti distribuiti dal Gestore e/o a disposizione di ogni utenza; volumetria ulteriore determinata

in funzione delle eventuali forniture supplementari richieste; tale componente partecipa alla copertura dei costi del ciclo indifferenziato dei rifiuti;

3 - importo annuo addebitato agli utenti che utilizzano il servizio pubblico per la raccolta della frazione organica in funzione al numero delle attrezzature in dotazione; le sole utenze che praticano il compostaggio di detta frazione, tramite il corretto utilizzo del compostaggio domestico e nel rispetto dei vigenti regolamenti comunali di gestione dei rifiuti e di igiene e sanità, non sono tenuti al pagamento del canone; tale componente partecipa alla copertura dei costi per la raccolta e trattamento della frazione organica;

6. Determinazione della Tari puntuale corrispettiva: utenze non domestiche.

a) componente determinata in funzione della categoria economica e/o della destinazione d'uso, degli scaglioni dimensionali ed alla conseguente potenzialità di produzione dei rifiuti urbani differenziati;

b) componente variabile riferita a:

1 - volumetria minima per il conferimento dei rifiuti identificati quali secco residuo determinata in funzione dei sacchetti assegnati alla totalità delle utenze; i predetti volumi trovano applicazione anche alle utenze eventualmente sprovviste delle apposite attrezzature distribuite dal Gestore e/o a disposizione di ogni utenza; volumetria ulteriore determinata in funzione delle eventuali forniture supplementari richieste; tale componente partecipa alla copertura dei costi del ciclo indifferenziato dei rifiuti;

2 - importo annuo addebitato in funzione dei servizi supplementari erogati su richiesta dell'utente indicati ai successivi commi 5 e 6 e per le tipologie di rifiuti elencati nell'allegato L-quater del D.Lgs 152/2006 per le utenze la cui attività è contemplata nell'allegato L-quinqies del medesimo decreto; tale importo è determinato in funzione della tipologia ed al numero delle attrezzature in dotazione.

7. Per i servizi porta a porta supplementari e per la gestione dei rifiuti in occasione di manifestazioni ed eventi di cui all'art. 16, istituiti per una migliore qualità del servizio pubblico nell'intento di agevolare l'utenza e attivati su richiesta dell'utenza stessa, saranno stabilite tariffe speciali per singola tipologia di servizio, tenendo conto dei costi direttamente riferibili al singolo servizio.

8. È istituito un servizio integrativo di raccolta porta a porta dei pannolini/pannoloni/traverse "salvaletto" e dispositivi per "stomatizzazione", conferibili esclusivamente con le attrezzature fornite dal Gestore. L'utente può chiedere l'attivazione del servizio e la successiva sospensione quando non più necessario, tramite gli appositi moduli predisposti dal Gestore. Il servizio prevede un canone a parziale copertura dei relativi costi sostenuti dal Gestore.

9. Il prezziario per i servizi di cui al comma precedente, sarà parte integrante della Tariffa di cui al comma 1).

Art. 8 - Categorie d'utenza e loro classificazione

1. La Tari puntuale corrispettiva è articolata nelle categorie di utenza domestica e non domestica.

2. Sono classificate tra le utenze domestiche:

a) le abitazioni di abituale dimora del soggetto obbligato e dei suoi familiari, così come iscritti all'Anagrafe della popolazione residente del Comune; altresì devono essere considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 90 giorni;

b) le abitazioni "a disposizione" detenute da soggetti che hanno stabilito altrove la propria residenza anagrafica, nonché le abitazioni secondarie di soggetti residenti nel Comune, le abitazioni di soggetti iscritti

all'AIRE e le abitazioni occupate/detenute da un unico soggetto che abbia la dimora abituale in altro Comune; le stesse non dovranno essere oggetto di locazione e/o utilizzo;

3. La classificazione in categorie delle attività non domestiche è quella dal D.p.r. 158/1999 e successivamente modificata dal D.Lgs 116/2006.

4. Alle attività non domestiche non esplicitamente indicate nelle categorie come sopra illustrato, viene attribuita la classe che presenta con esse maggiore analogia.

5. La classificazione viene effettuata con riferimento a:

- atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciato dagli organi competenti anche considerando le diverse unità locali;
- codice ATECO relativo all'attività principale, presente in visura camerale, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 11;
- ordine o albo di appartenenza nel caso di attività professionale;
- diverso utilizzo delle aree considerate secondo criteri oggettivi e documentali (destinazione secondaria in visura camerale, contratti di locazione o altro).

6. I locali e le aree a destinazione non domestica si considerano produttivi di rifiuti e pertanto soggetti a Tariffa se in possesso dei presupposti per l'esercizio dell'attività (autorizzazione, licenze, etc.) o se di fatto la stessa viene esercitata.

7. L'appartenenza ad una specifica categoria dei locali o aree scoperte imponibili si stabilisce con riguardo alla destinazione funzionale complessiva e non dei singoli locali, salvo nei casi previsti all'art. 11.

8. La separazione fisica e spaziale dei locali o aree scoperte relative a diverse unità immobiliari comporta la commisurazione e quindi la tariffazione separata di questi con conseguente applicazione della Tariffa corrispondente alla classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e le aree sono adibite, anche se occupate dallo stesso soggetto per l'esercizio dell'attività da esso esercitata.

CAPO III – APPLICAZIONE DELLA TARI PUNTUALE CORRISPETTIVA

Art. 9 - Soggetti passivi

1. La Tari puntuale corrispettiva è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto di cui all'art. 5 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti/conviventi del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso in comune nonché tra proprietario e conduttore.

2. Attraverso la stipula di apposita convenzione con il Gestore, per i servizi extra a disposizione delle grandi utenze, il condominio beneficiario viene individuato quale intestatario della fattura per detti servizi. E' possibile, inoltre, attivare detta convenzione anche per lo smaltimento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali addebitando la sola componente variabile determinata in funzione delle forniture richieste.

3. Nel caso di centri commerciali integrati o complessi commerciali il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tariffa dovuta sia per le aree di uso comune che per i locali e aree in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori.

4. Nel caso di locali in multiproprietà il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o conduttori.

5. Per i locali e le aree destinate ad attività ricettive - alberghiere o forme analoghe (residence, affittacamere e simili) la Tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività.

6. In caso di locazione ad inquilini occasionali e comunque per un periodo inferiore a 180 giorni, ovvero l'immobile sia locato per un periodo stagionale ad un inquilino non residente nel Comune, o in caso di locazione frazionata della medesima unità immobiliare l'obbligo di corrispondere la Tariffa rimane in capo al proprietario.

7. Il soggetto passivo è responsabile, secondo le norme sulla custodia, della sottrazione, perdita, distruzione o danneggiamento del materiale fornitogli, necessario per la raccolta del rifiuto. Nei casi sopracitati il Gestore provvederà alla sostituzione del contenitore previo ritiro di quello precedentemente assegnato/codificato. Il soggetto passivo è tenuto inoltre, ad effettuare un'ordinaria pulizia al fine di garantire l'igiene e il decoro del materiale.

Art. 10 - Locali e aree oggetto della Tari puntuale corrispettiva

1. Costituiscono oggetto per l'applicazione della Tari puntuale corrispettiva tutti i locali, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata al suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

2. Si considerano come aree scoperte quelle destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di un'attività quali ad esempio dancing e cinema all'aperto, ecc..

3. La Tari puntuale corrispettiva è dovuta anche per i locali e le aree non utilizzati purché predisposti all'uso, salvo quanto previsto dal presente regolamento.

4. Per le utenze domestiche, l'attivazione anche di uno solo dei servizi pubblici a rete viene considerato sufficiente per l'applicazione della Tari puntuale corrispettiva salvo quanto previsto dall'art. 12.

Art. 11 - Superficie di riferimento per la definizione delle fasce dimensionali

1. La superficie di riferimento è misurata, per i locali, al netto dei muri interni ed esterni e, per le aree scoperte che non costituiscono accessorio o pertinenza d'altra unità immobiliare, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. Nel calcolare le superfici, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate, mentre quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.

2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la Tari puntuale corrispettiva è dovuta per la specifica attività ed è inserita nella fascia dimensionale di cui all'art. 7 comma 3. Qualora non siano distinguibili i locali destinati all'attività da quelli ad uso domestico viene applicata la tariffa dell'uso prevalente.

3. Al fine della corretta individuazione dello scaglione dimensionale di cui all'art. 8 comma 4 per le utenze non domestiche viene considerata la sola superficie dei locali soggetti a produrre rifiuti urbani.

4. Per le attività di seguito elencate, per le quali risulta difficile determinare le zone nelle quali si producono rifiuti speciali, in quanto le operazioni che determinano la produzione di tali rifiuti non sono esattamente localizzate, la superficie, tariffabile, per i soli fini di cui all'art. 7 comma 3, verrà calcolata in modo forfetario applicando le seguenti percentuali calcolate sulla superficie promiscua:

Tipo Attività	%
Ambulatori medici e dentisti, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi	65

Lavanderie e tintorie non industriali	75
Officine di carpenteria metallica, fonderie, officine metalmeccaniche, officine meccaniche per riparazioni auto, moto e macchine agricole e gommisti	55
Elettrauto	65
Autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, ceramiche e smalteria	55
Produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose, lavorazione materie plastiche e vetroresine	75
Tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie	75
Caseifici e cantine vinicole	30
Laboratori fotografici ed eliografici	75

5. Resta inteso che si applicherà il criterio di analogia per le attività, comunque generatrici di produzione promiscua di rifiuti, non esplicitamente regolamentate.

6. Non si considerano i locali ove si formano esclusivamente rifiuti speciali, alla gestione dei quali, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti; di un tanto potrà essere richiesta opportuna documentazione (Es.: fatture, formulari, ecc.).

Art. 12 - Esclusione oggettiva dalla Tari puntuale corrispettiva

1. Non sono soggetti alla Tari puntuale corrispettiva i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente adibiti o per esclusione normativa.

2. Sono esclusi, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- I locali e le aree inutilizzate purché non adibite ad alcun uso come le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e non allacciate a servizi pubblici di rete; oppure, in caso di mancato esercizio di attività commerciali, professionali, produttive per sospensione o revoca della licenza, fallimento, purché gli stessi non siano utilizzati ad altro scopo;

- I locali non agibili, inabitabili, purché di fatto non utilizzati o aventi altezza massima non superiore a mt. 1,50;

- Le unità abitative non occupate a seguito del ricovero dell'unico proprietario, che abbia trasferito o meno la propria residenza anagrafica in istituti di cura, centri residenziali per anziani e simili. L'esclusione trova applicazione a condizione che l'abitazione non risulti locata, concessa in comodato o in uso gratuito o comunque a qualsiasi titolo occupata/adibita;

- Le aree relative a utenze non domestiche adibite a viabilità interna e a parcheggio a favore di dipendenti e clienti;

- I vani utilizzati ad uso esclusivo centrali termiche e locali riservati a impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, vani scale, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si abbia di regola presenza umana;

- I locali e le aree degli impianti sportivi riservate, al solo esercizio di attività fisica sportiva di società ed enti riconosciuti o affiliati al C.O.N.I.;

- I locali e le aree adibite a lavorazioni industriali o artigianali di produzione non incluse nella definizione di “attività artigianali tipo botteghe”.
- magazzini di materie prime, merci e prodotti finiti, funzionalmente collegati all’esercizio dell’attività industriale e artigianale di produzione e trasformazione. Vengono considerate, di tali superfici, anche porzioni. Restano invece assoggettate le restanti aree.
- I locali e le aree adibiti esclusivamente ad uso agricolo, per la conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame e custodia degli attrezzi, con esclusione dei locali di produzione di rifiuti urbani di cui all’allegato L-quater del D.Lgs. 152/2006, le cui utenze abbiano optato volontariamente al servizio pubblico;
- I locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi e riconosciuti dallo Stato;
- I locali soggetti a lavori di ristrutturazione, restauro, manutenzione ordinaria e/o straordinaria, che ne rendano impossibile l'utilizzo. L'esclusione sarà valida qualora i lavori siano debitamente documentati da:
 - Permesso di costruire, SCIA in alternativa al permesso di costruire, SCIA, CILA, comunicazione attività di edilizia libera;
 - Dichiarazione d'inizio e fine lavori e/o SCIA di agibilità del direttore lavori o del committente;
 - Dichiarazione attestante l'avvenuto smaltimento di tutti i rifiuti prodotti in impianti autorizzati.

L'esclusione verrà riconosciuta solo per il periodo di durata effettiva dei lavori. La richiesta per ottenere l'esenzione deve essere presentata entro la fine dell'anno solare di inizio lavori.

- I locali “al grezzo” purché completamente vuoti ed in disuso, anche se con utenza elettrica allacciata;
- I locali e luoghi interclusi, impraticabili, in stato di abbandono.

3. Non sono inoltre soggetti alla Tari puntuale i sotto elencati locali e/o aree di proprietà del comune:

- locali e/o aree sede degli uffici, magazzini, scuole, ambulatori medici e associazioni;
- locali in attesa di cessione ai sensi della L.R. n° 63 del 23.12.1977 o dichiarate di interesse pubblico;
- aree adibite ad attività di vendita ambulante presso il mercato cittadino.

Art. 13 - Agevolazioni e Riduzioni - Variazioni componenti per la determinazione della Tari puntuale corrispettiva

1 Per le unità abitative sfitte o comunque a disposizione, così come individuate all'art. 8 comma 2 punto b) viene applicata:

- a) componente fissa;
- b) componente variabile nella misura di 1 occupante;
- c) volume minimo per la raccolta della frazione secca così come deliberato in sede di approvazione delle tariffe;
- d) componente organica come previsto all'art. 7 comma 5.
- e) per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe dei Residenti all’Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di

proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato l'imposta è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi, sulla base della tariffa domestica ordinaria.

2. Per le unità abitative occupate il cui nucleo familiare comprenda un soggetto ricoverato in istituto di cura, centri residenziali per anziani e simili per più di sei mesi all'anno continuativi e non abbia trasferito la propria residenza, nel calcolo della Tariffa la persona assente non verrà considerata. Lo stesso criterio verrà adottato in caso di trasferimento temporaneo in altro luogo per motivi di studio e/o lavoro. La richiesta ha validità dal giorno della presentazione e va comprovata attraverso idonea documentazione attestante la stabile domiciliazione presso altro Comune. La richiesta deve essere rinnovata annualmente.

3. Sono esclusi dal pagamento della componente della frazione organica le sole utenze domestiche che svolgono un completo compostaggio della frazione umida sia con cumulo all'aperto sia con bio - composter, nel rispetto dei vigenti regolamenti comunali e di igiene e sanità. L'esenzione viene riconosciuta contestualmente alla restituzione dell'eventuale kit precedentemente fornito per il conferimento a servizio pubblico di tale frazione esclusivamente alle utenze che sottoscrivono l'impegno al compostaggio domestico, anche utilizzando un unico composter/concimaia di comunità; in quest'ultimo caso l'impegno deve essere sottoscritto da tutte le utenze coinvolte.

4. Per i locali e le aree scoperte adibite ad attività stagionali (occupazione o detenzione non continuativa, ma ricorrente e non superiore a sei mesi, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività oppure da altra idonea documentazione) verrà considerata la percentuale di incidenza dei mesi di effettiva attività su base annua.

5. Per le attività di agriturismo, considerato il rapporto di connessione e complementarietà dell'agriturismo rispetto all'attività agricola, qualora l'utenza abbia aderito volontariamente al servizio pubblico, viene applicata la Tariffa prevista per l'attività alberghiera e/o ristorazione con i seguenti correttivi:

a) la tariffa è applicata tenendo conto delle giornate di effettiva apertura, comunicate dall'utenza al gestore alla data di apertura dell'attività, nell'arco dell'anno solare, a condizione che i giorni di apertura complessivi siano inferiori a 183 giorni;

6. Per le aree scoperte aggiuntive utilizzate dalle utenze non domestiche, per lo svolgimento della propria attività, solo per alcuni mesi dell'anno comunicate dall'utenza al gestore alla data di apertura dell'attività, viene applicata la Tariffa pari alla percentuale di incidenza dei mesi di effettiva attività su base annua.

7. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivati da eventi estranei alla responsabilità del Gestore, non comporta esonero o riduzione della Tari puntuale corrispettiva.

8. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative relative, avendo diritto alla restituzione della quota di Tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio, previa presentazione della documentazione della spesa sostenuta.

9. Per poter fruire delle agevolazioni indicate nel presente articolo nei commi 3, 4, 5, 6 e 7 necessario presentare al Gestore apposita dichiarazione su modelli predisposti dallo stesso.

Art. 14 - Condizioni di esenzione o riduzione totale o parziale diretta della Tariffa, con sostituzione, nel pagamento al Gestore, da parte del Comune

- per i locali e aree occupati o detenuti da utenze per le quali i servizi sociali abbiano segnalato, con adeguata istruttoria, situazioni di particolare indigenza, ancorché momentanea, sulle quali la Giunta Comunale provvede a deliberare;

1. L'istanza per ottenere la sostituzione nel pagamento della Tariffa deve essere presentata dal soggetto interessato al Comune entro 60 gg dall'instaurarsi del presupposto legittimante la richiesta. Il Comune, nel caso di accoglimento della stessa, comunicherà tempestivamente al Gestore tutte le informazioni utili al calcolo della Tariffa e alla fatturazione nei confronti del Comune il quale si sostituirà all'utenza nel pagamento provvedendo alla copertura finanziaria con apposito fondo all'uopo costituito nel proprio bilancio.

Art. 15 - Tariffa giornaliera

La tariffa giornaliera è ricompresa nel *Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone Unico Patrimoniale ai sensi della L. 160/2019*.

Art. 16 - Manifestazioni ed eventi

1. Per le occupazioni o conduzioni di impianti sportivi e/o di aree e locali pubblici in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, la cui relativa produzione di rifiuti è particolare e variabile, in quanto è variabile il numero delle manifestazioni in corso d'anno, ovvero risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio è effettuato sulla base di specifiche convenzioni tra il promotore delle manifestazioni e/o il gestore dell'impianto e il Gestore del ciclo integrato dei rifiuti; la Tariffa è assorbita da quanto previsto da dette convenzioni.

2. La Tariffa è applicata, in relazione ai costi effettivamente sostenuti dal Gestore, sulla base del prezzario di cui all'art. 7.

3. In mancanza di stipula della convenzione, la Tariffa è comunque applicata secondo i criteri di cui ai commi precedenti.

4. Nel caso di importanti e rilevanti eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali il soggetto gestore si riserva di concordare un particolare servizio con prezzi da definire sulla base delle specifiche esigenze.

CAPO IV - COMUNICAZIONE - CONTROLLO - RISCOSSIONE

Art. 17 - Comunicazioni

1. I soggetti tenuti al pagamento della Tari puntuale corrispettiva hanno l'obbligo di comunicare al Gestore l'inizio, la variazione e la cessazione dell'occupazione o conduzione di locali ed aree, la sussistenza o il venir meno delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni di cui all'art. 14, nonché ogni circostanza rilevante per l'applicazione della Tariffa entro i 90 (novanta) giorni successivi al loro verificarsi, mediante la compilazione di appositi moduli predisposti dal Gestore e dallo stesso messi a disposizione degli utenti. Contestualmente all'attivazione dell'utenza vengono assegnate tutte le attrezzature necessarie al fine del corretto conferimento di tutte le frazioni di rifiuto al servizio pubblico.

2. All'atto della comunicazione si richiede copia delle planimetrie in scala dei locali e/o aree scoperte, della visura catastale e, nel caso di utenze non domestiche, anche della visura camerale/storica aggiornata.

3. La comunicazione di inizio, variazione o cessazione, presentata presso lo sportello del Gestore o presso lo sportello comunale nelle giornate di ricevimento del Gestore, da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega, deve essere sottoscritta con firma leggibile; della stessa viene rilasciata copia e/o ricevuta.

4. La presentazione può essere effettuata anche a mezzo raccomandata postale R.R., fax, posta elettronica. In caso di trasmissione a mezzo posta con R.R. varrà come data di presentazione la data del timbro postale di partenza.

5. Gli eredi e/o in caso di emigrazione coloro che, solidalmente obbligati, continuano a possedere, occupare o detenere i locali già assoggettati a Tari puntuale corrispettiva sono obbligati a comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi di novità. In caso di mancata comunicazione, sarà applicata la maggiorazione di cui all'art. 20 e la variazione dell'intestatario dell'utenza potrà comunque avvenire anche d'ufficio qualora vi siano elementi certi che lo consentano, come, nel caso di famigliari conviventi o di denuncia di successione pervenuta al Comune.

6. La comunicazione ha effetto dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione e/o detenzione, e fino alla data in cui è cessata l'utenza opportunamente comunicata. Essa sarà ritenuta efficace anche per gli anni successivi, qualora le condizioni degli elementi costituenti la Tari puntuale corrispettiva rimangano invariati. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione intervenuta, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti, la variazione riguardi soltanto il numero degli occupanti appartenenti allo stesso stato di famiglia.

7. Nel caso di utenze domestiche ove siano residenti insieme alla famiglia personale di compagnia e cura, come badanti etc., che lascino l'abitazione pur rimanendo iscritte negli archivi anagrafici, per i tempi necessari per dichiarare irreperibile una persona, l'intestatario dell'utenza può presentare dichiarazione di variazione nella quale comunica che quella persona non dimori più effettivamente nell'immobile; tale variazione decorre dal giorno successivo alla presentazione della dichiarazione.

8. Nel caso di avvio alla pratica di compostaggio domestico dovrà essere effettuata apposita comunicazione unitamente alla restituzione del kit dell'umido a suo tempo fornito/codificato e da tale data verrà applicato quanto previsto dall'art. 13 comma 4.

9. Le comunicazioni di cui all'art. 13 comma 3, in caso di rinnovo, e la documentazione prevista al comma 8 del medesimo articolo dovranno pervenire al Gestore entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno pena la decadenza e/o il non riconoscimento delle riduzioni richieste.

10. È fatto obbligo ai competenti Uffici del Comune di trasmettere al Gestore, con cadenza mensile o diversamente concordata, gli elenchi contenenti tutti i seguenti dati necessari al calcolo Tariffario e più precisamente:

- variazione intervenuta relativamente alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio; sulla scorta delle comunicazioni ricevute il Gestore provvederà ad aggiornare i propri archivi, solo ai fini delle rettifiche della composizione del nucleo familiare, delle convivenze e coabitazione e se ritenuto necessario alla voltura a nome di un coabitante;

- situazione anagrafica residenti riepilogativa, come da tracciato file indicato dal Gestore

- rilascio di licenza all'esercizio di attività, di variazione di autorizzazione e di provvedimenti diversi rilasciati per l'uso di locali ed aree;

- rilascio di autorizzazioni all'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

- rilascio di certificati di abitabilità e di agibilità;

- rilascio di comunicazione di cessione di fabbricato;
- su richiesta da parte del Gestore, visure e planimetrie catastali e visure camerali e/o storiche.

11. L'Ufficio Anagrafe e l'Ufficio Commercio - Attività produttive devono informare, all'atto del perfezionamento delle pratiche per quanto di competenza, della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione anche ai fini della Tari puntuale corrispettiva;

12. Le diverse modalità di trasmissione degli elenchi sopraindicati verranno concordate tra il Gestore e il Comune in base alle reciproche procedure gestionali - operative.

Art. 17 bis – Comunicazione di fruizione del servizio da parte delle utenze non domestiche

1. In riferimento all'art. 238 comma 10 del D.Lgs 152/2006, le utenze non domestiche qualificabili nell'Allegato L-quinquies del medesimo decreto che producono rifiuti urbani di cui all'Allegato L-quater, possono scegliere se conferire i rifiuti urbani destinati al recupero al servizio pubblico oppure avvalersi di un soggetto privato autorizzato.

2. Tutte le utenze non domestiche che si avvalgono di operatori al di fuori del Gestore e produttrici di rifiuti urbani devono comunicare tale scelta, entro il 30 giugno per l'anno successivo (DL 41 del 22/03/2021 convertito in L. 69/2021) inviando apposito modulo predisposto dal Gestore. La decorrenza della scelta è fissata al 1 gennaio dell'anno successivo.

3. Nel caso non pervenga alcuna comunicazione, si considera che l'utenza non domestica intenda mantenere invariata l'ultima scelta operata negli anni precedenti o in mancanza anche di quest'ultima di mantenere invariata la posizione esistente.

4. Nell'ipotesi di scelta del soggetto privato, le utenze devono dimostrare che i rifiuti siano stati avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua tale attività comunicando i quantitativi della raccolta dei rifiuti entro il 31 gennaio o comunque seguendo le norme regolatorie del settore ambiente, su modello predisposto dal Gestore ed eventualmente corredata da altra documentazione necessaria a completare la comunicazione. Nel caso in cui la documentazione non dovesse pervenire, il Gestore ha la facoltà di applicare le tariffe previste per la fruizione dei servizi potenzialmente erogati.

5. Anche in collaborazione con gli Enti legittimati (ARPA, CCIAA, ecc), il Gestore ha la facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte.

Art. 18 - Attività di controllo

1. Il Gestore provvede a porre in essere direttamente o tramite autorità/organi competenti, le opportune attività per controllare quanto dichiarato dagli utenti e per l'individuazione di tutti i soggetti obbligati ed al controllo dei dati dichiarati sulla comunicazione.

2. L'attività di controllo riguarda la verifica sull'omessa dichiarazione di inizio, cessazione o variazione dei dati, sulla dichiarazione non veritiera, inesatta o incompleta.

3. Al fine di porre in essere l'attività di controllo, il Gestore può avvalersi dei seguenti strumenti:

- a. utilizzo di atti e banche dati legittimamente in possesso del Comune e, previ accordi e intese, degli enti erogatori dei servizi a rete;
 - b. richiesta a uffici pubblici o ad enti pubblici, anche economici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli utenti.
4. Per le attività connesse al controllo sull'applicazione della Tari puntuale corrispettiva, relativamente all'incompleta comunicazione, il Gestore ha la facoltà di rivolgere agli utenti e ai proprietari dei locali e aree, se diversi dagli occupanti e detentori, motivato invito a esibire o trasmettere atti e documenti (ad esempio contratti e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio, contratti di fornitura di servizi, planimetrie catastali/visure catastali dei locali e delle aree occupate), a comparire di persona

per fornire chiarimenti e a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti.

5. In caso di mancato riscontro all'invito di cui al comma precedente e in caso di omessa e infedele dichiarazione, il Gestore invia apposita comunicazione formale a mezzo raccomandata A.R. ovvero PEC con la richiesta ai soggetti interessati di regolarizzare la propria utenza entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. L'utente può fornire al Gestore, entro tale termine, nuovi elementi che, qualora ritenuti idonei, comportano l'annullamento o la rettifica della richiesta. Concluso il procedimento, tale missiva assume valore di dichiarazione dell'utente ai fini della riscossione delle somme derivanti dall'obbligazione tariffaria.
6. Decorso il termine assegnato per la regolarizzazione, in caso di assenza di comunicazioni utili alla risoluzione della pratica di controllo anche a richiesta formale, il Gestore può intervenire d'ufficio ad attivare, variare e/o cessare gli elementi che determinano la composizione della Tari se le modificazioni sono documentate e rilevate direttamente presso l'anagrafe comunale o presso altri registri tenuti da enti pubblici commerciali, enti di categoria o altri enti.
Inoltre il Gestore può provvedere ad emettere la relativa fattura sulla base degli elementi in suo possesso indicati nella comunicazione inviata.
7. Rimane inteso che in caso di mancata collaborazione degli utenti o di altro impedimento alla diretta rilevazione, la verifica o il controllo e il successivo recupero delle eventuali maggiori somme verrà effettuato sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'articolo 2729 del Codice Civile.

Art. 19 - Fatturazione e Riscossione ordinaria

1. Il Gestore in riferimento alle norme legislative e regolatorie dell'ARERA e alle indicazioni dell'ETC, emette e invia la documentazione di fatturazione.
2. Il Gestore incassa le somme dovute a titolo di Tariffa rifiuti su propri conti, inviando almeno ogni sei mesi, alle singole utenze, le fatture che specificano le somme dovute (acconto, saldo, conguaglio).
3. Ai fini della trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti, il Gestore provvede a trasmettere alle utenze i dati e le informazioni previsti dalle disposizioni contenute nel TITR.
4. Il pagamento delle fatture, previsto ai sensi del D. Lgs. n. 179/2016 e del D. Lgs n. 217/2017, è attuato tramite il sistema "pagoPA" oppure attraverso l'autorizzazione permanente di addebito in conto corrente (SEPA) ed eccezionalmente tramite altre forme di pagamento da concordare preventivamente tra utente e Gestore, comunque ammesse dalla normativa.
5. La Tariffa puntuale è assoggettata al tributo dovuto per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs.30/12/92 n° 504 nella misura percentuale deliberata dalla Regione oltre che all'IVA prevista ai sensi del D.P.R. 633/72.
6. In caso di ritardato e/o mancato pagamento, trascorsi i 30 gg dalla scadenza originaria della fattura, il Gestore provvederà ad inviare comunicazione di sollecito bonario.
7. In caso di mancato pagamento anche decorso tale termine, il Gestore invierà avviso di messa in mora a mezzo raccomandata A.R. o PEC, comunicando che verranno garantiti i soli servizi per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente secondo le modalità previste dal Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, alla sezione "servizi essenziali".
8. In caso di mancato pagamento, entro la scadenza, degli avvisi di messa in mora e di ogni altro documento comprovante la liquidità ed esigibilità del credito, si darà seguito alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalla normativa vigente.

Art. 19 bis - Riscossione coattiva con avviso di accertamento esecutivo e ingiunzioni fiscali emesse dal 1.1.2020

1. Nel caso in cui – a seguito delle procedure di riscossione ordinaria – persista la morosità, ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, verrà notificato l'avviso di accertamento relativo all'entrata patrimoniale (TARI corrispettiva) emesso dal Gestore. Tale avviso di accertamento deve contenere anche

l'intimazione ad adempiere, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del medesimo atto, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del Soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

2. Gli atti di accertamento notificati di cui al comma precedente acquistano efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla data della notifica dell'avviso finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza necessità di preventiva notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

3. Sulla base di valutazioni di efficacia, efficienza, economicità del servizio, la riscossione coattiva può essere effettuata in forma diretta dal Gestore o mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446 del 1997, che si avvalgono delle norme di cui al titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà di procedere a riscossione coattiva secondo le ulteriori modalità e per il tramite degli ulteriori soggetti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

4. I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore secondo le previsioni del comma 803 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 e comunque della normativa tempo per tempo vigente.

5. La riscossione coattiva, fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 (secondo il disposto dal comma 804 del medesimo articolo) o comunque di somme dovute escluse dall'applicazione del comma 792, sulla base di valutazioni di efficacia efficienza economicità del servizio, può essere effettuata con la procedura dell'ingiunzione di cui al RD 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del DPR 602/73, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446/97.

6. Su tutte le somme di qualunque natura, escluse le maggiorazioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 1, ovvero dalla notifica di ingiunzione fiscale, fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.

7. Il Gestore riconosce l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:

- a) notifica di atto propedeutico non perfezionata, accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
- b) notifica di titolo esecutivo non perfezionata, accertata sulla base delle risultanze anagrafiche (es. trasferito/sconosciuto);
- c) irreperibilità da Codice di procedura civile;
- d) improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misure cautelari ed esecutive;
- e) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo le misure cautelari;
- f) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
- g) liquidazione di società di capitali;
- h) cancellazione della società di capitali tale da rendere irrecuperabile il credito;
- i) insufficiente massa attiva da procedura concorsuale;
- l) crediti prescritti;
- m) importo che comporta l'anti-economicità della procedura.

8. L'inesigibilità è corredata dal documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili al soggetto procedente, ad esclusione del punto **m**), per il quale si farà riferimento alla Circolare della Agenzia delle Entrate n. 26/E di data 1 agosto 2013.

Art. 19 ter - Dilazioni di pagamento

1. Le dilazioni di pagamento sono previste sia per la riscossione di un singolo documento non scaduto (dilazione ordinaria), sia per la riscossione del debito dovuto a documenti già scaduti (dilazione bonaria e dilazione tardiva).

2. Dilazione ordinaria: il Gestore garantisce la possibilità di applicare in osservanza alle norme emanate dall'ARERA nel TQRIF, la rateizzazione su singola fattura a seguito di specifica richiesta dell'utente da presentarsi entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione. Alla dilazione ordinaria il Gestore non applica gli interessi per tardivo versamento né ulteriori costi amministrativi. La richiesta di rateizzazione, corredata da apposita dichiarazione, deve essere presentata in forma scritta e fatta pervenire al Gestore a mezzo mail/pec/posta e, ai fini della decorrenza delle rate, deve essere dallo stesso autorizzata.

3. Dilazione bonaria: per le somme riferite a fatture scadute e non versate, richieste con solleciti di pagamento o con avvisi di messa in mora, il Gestore concede la dilazione di pagamento in base alle condizioni economiche dell'utente e indipendentemente dall'importo dovuto. Alla dilazione ordinaria possono applicarsi gli interessi per tardivo versamento ed eventuali ulteriori costi amministrativi. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata al Gestore e, ai fini della decorrenza delle rate, deve essere dallo stesso autorizzata.

4. Dilazione tardiva: per le somme riferite a fatture scadute e non versate, richieste con avviso di accertamento esecutivo, può essere concessa, su apposita istanza nella quale il debitore dichiara la temporanea condizione di difficoltà, una dilazione di pagamento secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del Codice civile, a decorrere dalla scadenza accertata o determinata, maggiorata di due punti percentuali. Per quanto non normato da questo comma si fa riferimento alle disposizioni contenute all'art. 1 dai commi 796 al 802 della L. 160/2019.

Art. 19 quater- Rimborsi e importo minimo di fatturazione e riscossione

1. Le modifiche che incidono sulla struttura della tariffa intervenute successivamente all'emissione della fattura, di norma sono rilevate ed eventualmente compensate nelle fatturazioni successive.
2. L'utente ha diritto alla restituzione delle somme versate in eccesso e di farsi stornare gli importi erroneamente addebitati, previa richiesta scritta entro i termini di prescrizione previsti e secondo le modalità indicate dal TQRIF.
3. Qualora le verifiche a seguito della richiesta scritta di rettifica evidenzino un importo a favore dell'utente, il Gestore procede ad accreditare l'importo senza ulteriori richieste da parte dell'utente, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Autorità di Regolazione e riportati nella Carta della Qualità.
4. L'utente ha diritto alla restituzione delle somme versate in eccesso, facendone richiesta per iscritto entro il termine di prescrizione, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
5. Qualora le verifiche a seguito della richiesta scritta di rettifica evidenzino un credito a favore dell'utente, il Gestore procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Autorità di Regolazione e riportati nella Carta della Qualità.
6. Gli importi a debito o a credito per gli utenti avvengono nel rispetto della prescrizione del periodo di competenza. In caso di comunicazioni tardive da parte dell'utente, verranno comunque applicate le maggiorazioni previste dall'art. 20 del Regolamento.
7. Nel caso in cui l'utenza risulti cessata, non si procede all'emissione della fattura e quindi alla richiesta di pagamento a debito per l'utente, qualora l'importo complessivo della fattura, comprensivo di iva e addizionale, sia inferiore ad € 10,00 (euro dieci/00).
8. Nel caso di somme residue poste in riscossione coattiva, non si procede alla riscossione se l'importo complessivo dovuto a titolo di oneri, spese e interessi di mora risulti inferiori ad € 10,00 (euro dieci/00).

Art. 20 - Maggiorazioni

1. L'inosservanza delle norme dettate dal presente Regolamento, fatte salve quelle previste da norme specifiche in materia ambientale, comporta l'applicazione delle seguenti maggiorazioni:

Tipologia	Importo €
Omessa dichiarazione di inizio/variazione/cessazione	30,00
Tardiva o infedele dichiarazione di inizio/variazione/cessazione	20,00
Mancata restituzione contenitore fino a 50 litri	10,00/cad.
Mancata restituzione contenitore da 60 a 360 litri	25,00/cad.
Mancata restituzione contenitore lt. 1100	200,00/cad.
Restituzione dei contenitori non puliti fino a 50 litri	6,00/cad.
Restituzione dei contenitori non puliti da 60 a 360 litri	15,00/cad.
Restituzione dei contenitori non puliti lt 1100	40,00/cad.

2. In caso di omessa e/o tardiva comunicazione che pregiudica il recupero da parte del Gestore di un maggior gettito tariffario, oltre alle sopracitate maggiorazioni, viene applicato l'interesse nella misura del saggio legale maggiorato di 2 punti, sull'importo della Tariffa.

3. L'utenza non domestica in possesso di attrezzature per il conferimento della frazione secca ed organica, in caso di cessazione, deve garantire la pulizia e la disponibilità degli stessi per il ritiro a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione. In caso contrario si applicherà una maggiorazione pari al 20% della quota variabile annua riferita al contenitore in oggetto.

4. Le maggiorazioni di cui al presente articolo sono cumulabili e applicate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione.

Art. 21 - Contenzioso

1. L'Autorità Giudiziaria Ordinaria è competente a decidere su ogni ricorso inerente l'applicazione della Tari puntuale corrispettiva.

Art. 22 - Autotutela

1. Il soggetto gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tari puntuale corrispettiva, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

2. In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- grado di probabilità di soccombenza della società;

- valore della lite;
- costo della difesa;
- costo della soccombenza;
- costo derivante dalla gestione della pratica.

3. Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare una lite il soggetto gestore, dimostrata la sussistenza dell'interesse dello stesso, può esercitare il potere di autotutela ai sensi del comma 1.

4 Fatto salvo quanto previsto dagli art. 1965 e ss. del Codice civile il Gestore può disporre transazioni su crediti nei casi in cui vi sia timore fondato e documentato di insolvenza o di difficile riscossione.

5. Non si procede all'esercizio del potere di autotutela in caso di sentenza passata in giudicato favorevole al soggetto gestore.

Art. 23 - Referente

1. Al controllo dell'esatta e puntuale corrispettiva applicazione dell'attività di gestione della Tari puntuale corrispettiva effettuato dal Comune, secondo le disposizioni di Legge e del presente Regolamento, è preposto un funzionario responsabile designato dal Sindaco.

2. A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alle operazioni di gestione tariffaria di cui al presente regolamento in relazione alle competenze.

Art. 24 - Tutela dei dati personali

1. L'acquisizione di informazioni relative ai contribuenti è un processo indispensabile per il pagamento della Tari puntuale corrispettiva e per effettuare le relative elaborazioni statistiche.

2. Il trattamento dei dati come inteso dall'art. del Regolamento UE 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e successive modifiche e integrazioni, viene effettuato dal Gestore della Tari puntuale corrispettiva in qualità di Responsabile esterno del trattamento all'uopo nominato tramite atto di nomina ex art. 28 del Regolamento Ue 679/2016.

3. Il Comune provvede ad inviare ai soggetti di cui al comma 2 le banche dati inerenti agli archivi anagrafici e agli archivi tributi. Inoltre, ai sensi dell'art. 1 comma 791 della Legge 160/2019, previa autorizzazione da parte del Comune, il Gestore accede alle informazioni presenti nell'anagrafe tributaria.

4. La comunicazione e la diffusione dei dati hanno quale base giuridica di liceità l'art. 6 par. 1 lett. B-C-E del Regolamento Ue 679/2016 e successive modifiche e integrazioni.

Gli utenti vengono informati dei trattamenti connessi alla gestione del servizio Tari mediante l'informativa trattamento dati personali, redatta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, che il Gestore della Tari ha provveduto a pubblicare all'interno del proprio sito web.

CAPO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 25 - Norme transitorie e disposizioni finali

1. Il Gestore si impegna a predisporre forme tecniche di misurazione diretta delle produzioni di rifiuti per specifica utenza, per una determinazione della componente variabile sempre più rispondente all'effettiva

produzione e forme tecniche di misurazione per le raccolte differenziate per utenze o per ambiti territoriali omogenei.

Art. 26 - Entrata in vigore e norme di rinvio

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2022.
2. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si applicano le norme vigenti.